

Concessione di servizio per la realizzazione, gestione e promozione delle iniziative natalizie - Mercatini di Natale per il biennio 2026-2027

CAPITOLATO D'ONERI

Il Responsabile del Progetto
Guido Tiziano Ganzerli

1. PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale disciplina i rapporti inerenti l'affidamento in concessione del servizio di realizzazione dei tradizionali Mercatini di Natale, affiancati da un ricco programma di iniziative di animazione pensate per coinvolgere un pubblico di tutte le età, con proposte dedicate sia agli adulti che ai più piccoli tra:

- ENTE CONCEDENTE: Comune di Formigine – Ente Pubblico con sede in Formigine, Via Unità d'Italia 26 – 41043 (MO);
- CONCESSIONARIO: soggetto aggiudicatario che sarà individuato mediante procedura negoziata senza bando come previsto dall'articolo 187 del Codice in via telematica sulla piattaforma Sater di Intercent-ER.

2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente capitolato ha per oggetto la Concessione del servizio di progettazione, organizzazione, realizzazione e gestione delle iniziative natalizie attraverso una pianificazione pluriennale relativa al biennio 2026-2027, al fine di garantirne una realizzazione continuativa, qualificata e maggiormente articolata.

L'affidamento della concessione avverrà mediante procedura negoziata senza bando come previsto dall'articolo 187 del Codice con aggiudicazione in esito alla valutazione di criteri esclusivamente qualitativi assegnando un massimo di 100 (cento) punti.

Al fine di garantire i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza si reputa utile e opportuno procedere, in via preventiva, alla pubblicazione di una indagine di mercato sulla piattaforma Sater e sul sito web del comune di Formigine in Amministrazione Trasparente, sezione "Bandi di gara e contratti", per l'individuazione di soggetti appartenenti al CPV 79952000-2 *servizi di organizzazione eventi*, che intendono manifestare interesse alla partecipazione alla successiva procedura di affidamento sulla piattaforma elettronica di SATER - Intercent_ER.

Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto delle modalità e delle prescrizioni contenute nei successivi articoli del presente Capitolato.

La fattispecie si configura come concessione di servizio in quanto l'operatore economico assume l'organizzazione e la gestione dei mercatini natalizi, svolgendo un'attività rivolta alla collettività e

traendo la propria remunerazione, in tutto o in parte, dal diritto di sfruttamento economico dell'evento e/o da altre utilità riconosciute dall'Amministrazione. Il materiale e le attività concesse, di cui al prossimo punto 6, costituiscono infatti una misura di sostegno finalizzata al conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario.

Tale sostegno non altera la natura dell'affidamento, che rimane finalizzato alla gestione ed all'organizzazione della manifestazione. L'elemento caratterizzante della concessione è infatti il trasferimento in capo al concessionario del rischio operativo connesso allo svolgimento dell'attività e alla capacità di conseguire i ricavi attesi dalla gestione dell'evento.

3. DURATA DELLA CONCESSIONE

Il servizio di organizzazione delle iniziative natalizie avrà durata biennale (annualità 2026-2027).

L'edizione 2026 si terrà indicativamente nei fine settimana che precedono il Natale — 28-29 novembre e 5-6-8, 12-13 e 19-20 — con la possibilità di estendere il programma anche al weekend successivo, 24-26-27 dicembre.

Per l'edizione successiva, il periodo di svolgimento sarà definito con apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale tenuto conto in ogni caso dell'articolazione del Natale su 4 week end.

4. VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

Il valore stimato complessivo della concessione è pari ad € 139.736,00 IVA esclusa, per l'intera durata delle manifestazioni natalizie, ovvero per le annualità 2026-2027 ed è calcolata come previsto dall'articolo 179 del codice, ovvero sul valore globale al netto di Iva del fatturato globale generato dal concessionario.

Non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione del servizio

L'Amministrazione contribuirà a concedere gratuitamente attività, attrezzature e beni di sua proprietà per un importo quantificato in € 43.736,00, quale misura di sostegno finalizzata al conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario, come meglio dettagliato nello schema di piano economico finanziario allegato e come previsto all'articolo 177 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.

Al fine di favorire la più ampia partecipazione degli operatori economici e di fornire ai concorrenti gli elementi informativi necessari per la predisposizione delle offerte, si allega uno schema

Dirigente Paola Bonfreschi

semplificato di Piano Economico Finanziario costituito da un Conto Economico predisposto al solo fine di dimostrare la sostenibilità della concessione e la fattibilità gestionale del progetto.

La stima del valore della concessione ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione Comunale e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti e spese per il Concessionario, che assume a proprio carico il rischio d'impresa inerente la gestione dei servizi in concessione.

5. MODALITA' e CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il progetto prevede:

1. Organizzazione di un mercatino di oggettistica artigianale che si svolga per tutta la giornata di sabato e domenica per ciascun weekend (oltre al giorno 8 dicembre);
2. Organizzazione di iniziative di animazione sia nella giornata di sabato sia nella giornata di domenica, per ciascun weekend (oltre al giorno 8 dicembre);

Le iniziative di cui al punto 1 potranno essere estese nei locali del Castello (Loggiato, Sala matrimoni, Sala del Sindaco, Atelier e Sala del Castello Errante) per n. 2 week end (6-7-8 e 19-20 dicembre per il 2026). In questi locali possono essere accolte solamente iniziative volte all'esposizione e vendita di oggettistica artigianale tematica sul Natale da parte di operatori dell'ingegno creativo nella misura massima di 25 operatori.

Le iniziative di animazione definite a livello esecutivo devono essere condivise con l'Amministrazione almeno 30 giorni prima del loro avvio.

Le attività di cui ai punti precedenti vengono realizzate nel centro storico di Formigine – piazza Calcagnini e via Trento Trieste zona APU. Il Castello di Formigine e le vie del Centro Storico sono illuminate mediante luminarie natalizie a cura dell'Amministrazione Comunale.

La manifestazione dovrà essere realizzata da un soggetto avente comprovata esperienza nel settore, con le seguenti modalità:

- le casette in legno destinate ai mercatini natalizi saranno fornite dall'Amministrazione, che provvederà altresì al loro montaggio e smontaggio nonché all'allacciamento elettrico;

- le aree in cui verranno posizionate le n. 19 casette (3x2mt) +1 casetta di Babbo Natale sono definite sulla base della planimetria allegata;
- la manifestazione dovrà prevedere attività di animazione e intrattenimento per il pubblico, con la presenza di un referente in loco;
- nell'ambito delle iniziative di animazione deve essere obbligatoriamente prevista una iniziativa inaugurale di accensione delle luminarie natalizie, da realizzarsi nel primo week end, eccezion fatta per l'anno 2026 la cui componente artistica è a carico dell'Amministrazione;
- la partecipazione ai mercatini sarà riservata agli espositori individuati dal soggetto organizzatore;
- l'offerta merceologica dei mercatini dovrà comprendere prodotti e servizi a tema natalizio, appartenenti ai settori dell'artigianato e della somministrazione. Al fine di assicurare la varietà e la qualificazione dell'evento, almeno il 60% degli espositori partecipanti dovrà operare nel comparto non alimentare;
- l'elenco degli operatori e della natura tipologica e merceologica delle attività commerciali e di somministrazione deve essere fornito almeno 15 giorni dall'inizio della manifestazione all'Amministrazione comunale per la valutazione di ammissione e il rispetto tipologico previsto dal presente capitolato. Non sarà ammessa la vendita di prodotti non adatti alla tipicità della manifestazione;
- deve essere previsto il supporto logistico per le associazioni sul sagrato; durante il periodo natalizio, il Comune concede gratuitamente alle associazioni del territorio (normalmente 4/5 associazioni ogni week end) la possibilità di promuovere la propria attività utilizzando le strutture del Comune che vengono riposte nel medesimo luogo delle strutture messe a disposizione del concessionario. Si richiede quindi di supportare tali associazioni negli allestimenti dei propri spazi;
- per la manifestazione deve essere previsto il servizio di sorveglianza nella notte di sabato di ciascun week end indicato sopra (nonché nella serata e notte antecedente alla data dell'8 dicembre);
- l'organizzatore dovrà occuparsi della sistemazione di ostacoli fisici al transito veicolare (tramite panettoni stradali) nei punti che verranno individuati dall'Amministrazione e che costituiscono una misura di security. Tale sistemazione sarà necessaria solo qualora l'organizzatore proponga di

utilizzare altri spazi oltre a quelli indicati in planimetria (come, ad esempio, Via San Francesco). I varchi andranno sistemati ogni sabato mattina e rimossi al termine della manifestazione;

- l'intera area del mercatino sarà dotata di un impianto di filodiffusione per la diffusione di musica natalizia di sottofondo. Le emissioni sonore dovranno essere mantenute a livelli tali da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e da non interferire con il regolare svolgimento delle funzioni religiose presso la chiesa adiacente all'area interessata dall'evento;

- l'allestimento e la messa in sicurezza delle strutture mobili (gazebo) potranno essere effettuati a partire dal venerdì, a condizione che sia garantito un adeguato servizio di sorveglianza anche durante la notte tra il venerdì e il sabato. In alternativa, le operazioni di allestimento dovranno essere eseguite nella mattinata di sabato. Il disallestimento dovrà essere completato entro il lunedì successivo al weekend di riferimento;

- il concessionario dovrà garantire la pulizia degli spazi e dei locali al termine della manifestazione sollevando il Comune da qualunque onere riguardante eventuali pulizie straordinarie e avendo cura a proprie spese di effettuare il ripristino completo dei luoghi;

- il concessionario si impegna ad eseguire il ripristino dei luoghi subito dopo ogni singola manifestazione, rimuovendo ogni ostacolo presente sulle sedi stradali e all'interno del Parco del Castello (fili elettrici e passacavi, transenne, cablaggi, materiale di scena utilizzato per le rappresentazioni ecc...), in modo da garantire la perfetta e sicura fruizione degli spazi circolatori.

Al concessionario spetta la promozione e comunicazione dell'evento oltre a quanto specificato al successivo paragrafo:

- Creazione, managing e viralizzazione dell'evento su Facebook;
- Studio grafico coordinato social e offline;
- Adv sponsorizzato social.

Il concessionario può sviluppare l'attività di raccolta di sponsorizzazioni per sostenere l'organizzazione dei mercatini e delle attività di animazione. Le sponsorizzazioni devono essere preventivamente comunicate per l'approvazione all'Amministrazione la quale si riserva di non ammettere le sponsorizzazioni che per la loro natura, o per l'attività dello sponsor, siano incompatibili con il ruolo, le attività istituzionali e gli indirizzi del Comune.

6. ATTREZZATURE E BENI A DISPOSIZIONE DEL CONCESSIONARIO

Nell'ambito della presente concessione di servizio relativa all'organizzazione e gestione dei mercatini natalizi, il Concedente mette a disposizione del Concessionario gratuitamente, il seguente materiale da utilizzare per la realizzazione della manifestazione, nonché le seguenti attività:

- n. 19 casette di legno (chioschi) di dimensione 3mt x 2 mt e 1 casetta di Babbo Natale che verranno addobbate e collegate alla rete elettrica a cura del Comune per l'organizzazione del mercatino di cui al punto 1 (si veda foto in allegato).

- n. 14 gazebo di misura 3x3 metri di cui 3 muniti di pareti laterali con logo di Formigine (si veda foto in allegato);

- n. 19 tavoli;

- n. 80 sedie;

- n. 15 transenne;

- passacavi per complessivi 20 metri lineari;

- la rete elettrica nei punti indicati in planimetria (pozzetti) per complessivi 30 Kw relativamente a Piazza Calcagnini ed altri 30 KW disponibili per via T. Trieste e via S. Francesco (intersezione Via A. Gandini);

- l'organizzazione della chiusura delle strade necessarie allo svolgimento della manifestazione e le attività necessarie al fine della regolazione del traffico;

- le sale del Castello per n. 2 week end (6-7-8 e 19-20 dicembre 2026 e due week end da definirsi per il 2027): sala matrimoni, loggiato, Sala del Sindaco, Atelier, Sala del Castello Errante.

- l'onere riferito alle pulizie straordinarie nelle aree interessate dallo svolgimento della manifestazione, ovvero piazza Calcagnini e via T. Trieste;

- il montaggio e smontaggio delle casette di legno e relativo collegamento alla rete elettrica;

- i contenitori necessari al corretto conferimento dei rifiuti (cartoni per i rifiuti indifferenziati, per la carta e per la plastica);

- il potenziamento della raccolta rifiuti per le giornate della manifestazione;

- l'inserimento delle iniziative nel programma del Natale in forma cartacea e digitale (pubblicato sul sito);

- le affissioni promozionali e alla gestione della comunicazione sui canali social istituzionali.

In base ai tariffari comunali e ai costi consuntivi sostenuti in passato dall'amministrazione, la disponibilità di quanto sopra è quantificabile in € 43.736,00 per l'intero periodo di concessione (annualità 2026/2027). Tale valore è riportato nel piano economico allegato e viene incluso nel calcolo della soglia di cui all'articolo 179 del Codice come previsto al comma 2 lettera e).

Non viene richiesto al concessionario nessun canone.

Il concessionario assume la custodia delle attrezzature messe a disposizione dal Comune e si impegna a conservarle e mantenerle con la massima diligenza, garantendone la corretta conservazione e il buono stato d'uso per l'intera durata della manifestazione. Il concessionario è altresì responsabile di eventuali danni arrecati alla piazza e alle attrezzature in occasione dello svolgimento della manifestazione.

7. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, anche nei confronti delle ditte fornitrici e subappaltatrici per tutta la filiera di approvvigionamento.

8. DOCUMENTI DELL'APPALTO

Fanno parte integrante del progetto:

- il presente Capitolato d'Oneri aggiuntivo;
- Relazione generale illustrativa
- Schema di piano economico finanziario;
- Matrice dei rischi
- Valutazione preliminare di convenienza e fattibilità
- Schema di contratto
- Materiale illustrativo

Nell'esecuzione dell'appalto dovranno esattamente osservarsi le condizioni stabilite nel presente capitolato, le condizioni del D.Lgs 36/2023 e delle altre leggi e decreti nonché delle norme richiamate in questo capitolato, oltre a tutti i Regolamenti Comunali in vigore.

Dovranno inoltre osservarsi le norme tecniche dettate da leggi, decreti e normative vigenti, anche se non richiamate in questo Capitolato d'Oneri.

9. PENALI

Il concessionario è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimento, dipendenti dal Concessionario stesso.

Danno luogo all'erogazione della penale le seguenti inadempienze, indicate a titolo non esaustivo:

- mancata realizzazione delle iniziative previste dalla proposta progettuale, fatti salvi i casi di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo, eventi meteorologici avversi o altre circostanze imprevedibili e non imputabili al concessionario);
- mancanza di personale di sorveglianza dell'area;
- mancata predisposizione degli elementi di sicurezza necessari per gli allestimenti (ad esempio, copricavi e altri dispositivi di protezione previsti dalle normative vigenti);
- ritardo nel ripristino delle aree (disallestimento nelle strutture mobili - gazebo) - Penale giornaliera, legata anche all'eventuale occupazione di suolo pubblico extra-termine;
- uso improprio dei loghi o violazione delle linee guida di comunicazione (es. inserimento di sponsor non autorizzati o politici, comunicazione contraria ai valori dell'Ente);

Nei casi sopra indicati sarà applicata una penale da € 200,00 a € 1.000,00, determinata in relazione alla gravità dell'inadempimento.

Le condizioni per l'applicazione delle penali e la loro gravità verranno accertate a seguito di un procedimento in contraddittorio, che inizia con la contestazione scritta al concessionario entro 30 giorni dalla data in cui il Comune di Formigine è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della contestazione e la fissazione di un termine per le controdeduzioni del concessionario stesso che, comunque, non potrà superare i 10 (dieci) giorni. Entro i successivi 30 (trenta) giorni il procedimento dovrà risultare concluso.

Nel caso di mancato versamento entro il termine di 30 giorni, la penalità verrà trattenuta sulla cauzione di cui al punto 14.

Il pagamento della penale non solleva l'Affidatario da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabilità conseguente l'inadempienza rilevata.

10. RISOLUZIONE

Oltre a quanto previsto in generale dal Codice Civile in caso di inadempimento contrattuale, il contratto è soggetto alle cause di risoluzione di cui all'art. 190 c. 1 del D. lgs. n. 36/2023 e alla clausola risolutiva espressa di cui al Contratto.

Costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:

a) frode, a qualsiasi titolo, da parte del Concessionario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
b) impedimento o ritardo, con azioni od omissioni da parte del concessionario, dei controlli da parte della stazione appaltante se:

- dall'esecuzione successiva degli stessi risultino inadempienze da parte del Concessionario;
- a causa dei comportamenti del concessionario sia stato impossibile procedere ai controlli entro cinque giorni lavorativi dal primo tentativo;

c) insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi il servizio affidato;

d) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dal Concedente presso il Concessionario, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa;

e) mancata ottemperanza agli ordini e prescrizioni del direttore dell'esecuzione che pregiudichi il servizio affidato;

f) atti od omissioni che pregiudichino la sicurezza degli utenti;

g) reiterato mancato rispetto delle condizioni proposte in sede di gara ;

h) nel caso si rendessero necessarie modifiche tali da comportare una nuova procedura di gara;

i) nel caso in cui azioni od omissioni del concessionario nell'esecuzione del servizio, che configurino inadempienze contrattuali, abbiano portato danno al buon nome del Comune;

In tali casi, e comunque in caso di gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, il Direttore dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti al Concessionario assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, o scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto, il Concedente su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

In ogni caso di risoluzione del contratto per responsabilità del Concessionario, il Concedente, oltre a procedere all'immediata escussione della garanzia prestata dal Concessionario stesso, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti, come da Contratto.

Qualora sia accertata l'assenza in capo al Concessionario di uno o più requisiti richiesti in sede di gara e il cui possesso non sia stato possibile verificare entro i termini previsti dal Codice, si applica quanto indicato dall'art. 99, comma 3 bis del Codice.

Per ulteriori disposizioni si rinvia al Contratto.

11. CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE RAMO D'AZIENDA E CESSIONE DEI CREDITI

E fatto assoluto divieto al Concessionario di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto della concessione a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

Sono fatti salvi i casi di cessione di ramo d'azienda, trasformazione, fusione e scissione del Concessionario per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del c.c. e dell'art. 120 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 36/2023, a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione) provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

La cessione del credito è consentita, previa autorizzazione dell'Ente concedente, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'art. 119, comma 11 del D.Lgs. 36/2023.

Il concessionario ha l'obbligo di comunicare al Comune ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione societaria del medesimo, nonché ogni mutamento inerente l'Amministrazione e/o la rappresentanza, ferma restando la facoltà del Comune di risolvere il contratto nei casi di cui all'art. 18.

12. SUBAPPALTO

1. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

2. L'affidamento delle suddette parti di servizi a terzi è comunque subordinata a comunicazione preventiva al Comune che, per giustificati motivi, può non autorizzarla; in questo caso il concessionario dovrà conformarsi alla volontà del Comune e l'eventuale affidamento configura cessione di contratto non autorizzato.

3. Resta comunque impregiudicata l'esclusiva responsabilità del concessionario per l'integrale completo adempimento degli obblighi di legge e/o di contratto anche da parte di eventuali subappaltatori.

4. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il contratto potrà essere risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione mediante posta elettronica certificata.

13. TRASLAZIONE DEL RISCHIO OPERATIVO – EQUILIBRIO/DISEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Il servizio in oggetto si configura come una “concessione di servizio” in quanto comporta l'assunzione, da parte del concessionario del “rischio operativo” della stessa, ai sensi dell'art. 177 D.lgs. 36/2023, per il fatto che la redditività della gestione comprende un rischio dal lato della domanda e dal lato dell'offerta o da entrambi.

Le Parti potranno procedere alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 36/2023, del Codice, qualora si riscontri un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario.

Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti:

- a) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni gestione dei Servizi;
- b) eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili purché non imputabili al concessionario. Non rientrano in tale casistica l'andamento meteorologico durante lo svolgimento delle iniziative.

L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli ivi indicati e rientranti nei rischi allocati al concessionario sono a carico dello stesso.

Il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del contratto di concessione, ne dà comunicazione scritta all'Ente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione:

- a) schema di Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
- b) schema di Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
- c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
- d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.

Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario. La revisione del Piano Economico Finanziario, ammesso ai sensi dell'art.

192 del D.Lgs. 36/2023 e finalizzata a determinare il ripristino dello stesso nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

In caso di mancato accordo sul riequilibrio del Piano Economico-Finanziario, le Parti possono recedere dal contratto ai sensi dell'art. 192 comma 4 del D.Lgs. 36/2023.

In caso di recesso dal Contratto, nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, nella misura in cui sia necessario garantire un servizio di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione ordinaria del servizio alle medesime modalità e condizioni del Contratto e comunque in conformità con le previsioni di cui art. 190, comma 6, D.Lgs. 36/2023.

La revisione del Piano Economico-Finanziario avverrà esclusivamente mediante proroga del termine di scadenza della concessione.

Di seguito è riportata la matrice dei rischi predisposta per identificare e allocare i rischi connessi alla Concessione, nonché per verificare, nel corso della fase di esecuzione, che gli stessi rimangano effettivamente in capo al Concessionario.

Tipologia di rischio		Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio	Effetti	Strumenti per la mitigazione del rischio	Allocazione del rischio
Rischio di performance		Incapacità del concessionario di erogare i servizi	Bassa	Aumento dei costi, penali, risoluzione del contratto	Flessibilità organizzativa	Concessionario
Rischio operativo	Rischio di aumento dei costi dei fattori produttivi	Incremento dei costi di approvvigionamento di materie prime e personale	Media	Aumento dei costi	Flessibilità organizzativa	Concessionario
	Numero insufficiente di espositori	Poca attrattività dei mercatini natalizi	Bassa	Riduzione ricavi	Flessibilità organizzativa	Concessionario
	Rischio di inadempimento contrattuale da parte di fornitori o subappaltatori	Inadempimenti dei fornitori che incidono sulla qualità e quantità del servizio erogato	Bassa	Aumento dei costi Risoluzione contrattuale	Adeguate selezione dei fornitori	Concessionario
	Maltempo	Riduzione dei giorni di realizzazione dei mercatini	Media	Riduzione ricavi	Flessibilità organizzativa e contrattuale nei confronti dei fornitori dei servizi di animazione	Concessionario
	Rischio di risarcimento danni	Risarcimenti dovuti a terzi per danni causati nell'esercizio dell'attività	Bassa	Aumento dei costi	Stipula polizza assicurativa come da contratto	Concessionario
Rischio normativo – regolamentare		Modifiche normative che impongono particolari modalità di erogazione del servizio	Bassa	Aumento dei costi	Riequilibrio piano economico finanziario	Concedente
Rischio finanziario		Mancato reperimento delle risorse finanziarie	Bassa	Aumento dei costi	Flessibilità gestionale	Concessionario

14. GARANZIA DEFINITIVA

1. La cauzione definitiva, prestata a garanzia della corretta esecuzione del servizio è stabilita in misura del 5% del valore della concessione e potrà essere effettuata attraverso fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni. Al termine del contratto, verificata la regolare esecuzione della prestazione con riferimento a tale periodo, sarà svincolata e restituita la cauzione prestata. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c., la sua operatività a semplice richiesta scritta della stazione appaltante entro 15 giorni dalla richiesta, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c., la sua validità per tutta la durata dell'affidamento.

2. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento.

3. Si fa espresso rinvio a quanto disciplinato nel Contratto di concessione

15. CLAUSOLE SOCIALI E IMPEGNI DEL CONCESSIONARIO

Ai sensi dell'art.57 D.lgs. n.36/2023, per garantire le pari opportunità generazionali e di genere, il Concessionario si dovrà impegnare, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del contratto ad assicurare:

- una quota pari al 30% delle ulteriori assunzioni necessarie per l'occupazione giovanile (età non superiore a 36 anni);
- una quota pari al 30% delle ulteriori assunzioni necessarie per l'occupazione femminile.

Ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del Codice, il contratto collettivo nazionale e territoriale applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è il CCNL *per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi* (cod. H011) .

Ai sensi dell'articolo 11 comma 3, l'operatore economico può indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti tutele equivalenti a quello indicato dalla stazione appaltante.

La stazione appaltante, prima di procedere nella concessione, acquisisce la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, oppure la dichiarazione di equivalenza delle tutele, in caso di applicazione di un diverso contratto.

Prima di procedere all'aggiudicazione, la stazione appaltante verifica la dichiarazione di equivalenza presentata dall'operatore economico individuato in conformità a quanto previsto nell'allegato I.01. La stazione appaltante in fase di esecuzione potrà richiedere idonea documentazione a comprova del rispetto delle clausole sociali di cui al presente articolo assegnando un congruo termine, e comunque non inferiore a 15 giorni, per la produzione di quanto richiesto.

Entro sei mesi dalla conclusione del contratto, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta sono tenuti a consegnare alla Stazione appaltante:

- una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle

rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Entro sei mesi dalla conclusione del contratto, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti a consegnare alla Stazione appaltante:

- la certificazione di cui all'art. 17 della Legge 12/03/1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

16. ASSICURAZIONI E RESPONSABILITÀ

Il concessionario risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo nell'esecuzione del rapporto contrattuale:

- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della ditta stessa;
- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della Stazione Appaltante;
- a terzi e/o cose di loro proprietà.

Il concessionario:

- è tenuto a risarcire ogni danno comunque causato alla Stazione Appaltante ovvero a terzi nel corso della durata contrattuale per propria colpa anche lieve o dolo;

- si obbliga a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi.

Il concessionario s'impegna altresì a regolare nei confronti dei propri dipendenti un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dai vigenti contratti collettivi di lavoro, per la categoria e la località in cui i lavori si svolgono;

- esonera pertanto fin da ora la Stazione Appaltante, nella maniera più ampia, da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale addetto alle prestazioni di cui sopra.

Dovrà, altresì, essere stipulata o posseduta una polizza assicurativa in corso di validità R.C.O. verso i prestatori di lavoro, per i rischi inerenti le attività previste dal presente capitolato, con un massimale annuo di almeno 500.000,00 di euro;

Il Comune di Formigine – ai fini assicurativi – viene ricompreso nel novero dei terzi ed è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dall'attività del concessionario che rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune per tutti i danni che dovessero accadere durante le manifestazioni.

Per tutti i danni arrecati, relativamente all'eventuale parte non coperta dall'assicurazione, risponde il concessionario.

17. FORMA E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto verrà redatto con modalità elettronica e sottoscritto, a pena di nullità, nella forma di scrittura privata.

Sono a carico del concessionario le spese inerenti all'imposta di bollo.

18. CONTENZIOSO – FORO COMPETENTE

1. È in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato.
2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non si possono definire in via bonaria, saranno devolute al Tribunale di Modena.

19. PANTOUFLAGE E REVOLVING DOOR

Il Comune di Formigine, nell'ambito delle attività ed iniziative svolte per la prevenzione ed il contrasto alla corruzione e per la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.), ha individuato nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il soggetto destinatario delle segnalazioni anche da parte di collaboratori di imprese fornitrici di beni, servizi e lavori che intendano denunciare un illecito o un'irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della propria attività lavorativa.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 30 Novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", con la sottoscrizione del presente capitolato, il Concessionario dichiara di essere a conoscenza della procedura contenente tutte le indicazioni necessarie per l'inoltro di tali segnalazioni nonché dell'esistenza della piattaforma on-line per la gestione del "Whistleblowing" del Comune di Formigine, accessibile al seguente indirizzo: <https://www.comune.formigine.mo.it/servizi/vita-lavorativa/whistleblowing>.

Ai sensi del comma 16-ter dell'art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. "Testo Unico del Pubblico Impiego"), introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro "cd. divieto di pantouflage o revolving doors"), il Concessionario dichiara inoltre di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o

autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nell'ultimo triennio di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Formigine nei confronti dell'impresa e nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il Concessionario dichiara, infine, di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

20. CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici) così come modificato del D.P.R. 81/2023, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Formigine approvato con Deliberazione G. C. n. 211 del 18/12/2025, in particolare l'All. A *“Codice di Comportamento ad uso di collaboratori e consulenti esterni, imprese fornitrici di lavori, beni o servizi e che realizzano opere o servizi in favore dell'Amministrazione, anche a titolo di volontariato”* (scaricabili dal sito del Comune di Formigine all'indirizzo www.comune.formigine.mo.it, sezione Amministrazione trasparente / Disposizioni generali / Atti generali).

21. DOMICILIO DELLE PARTI

Agli effetti del contratto, le parti contraenti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali. Tutte le comunicazioni inerenti il contratto di cui trattasi verranno effettuate tramite l'indirizzo PEC indicato dal Concessionario ai fini della stipula del contratto o risultante dal Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 5-bis del D.lgs. n. 82/2005, denominato Codice dell'amministrazione digitale.

22. CONDIZIONI GENERALI E FINALI

Il concessionario accetta incondizionatamente tutte le clausole del contratto di concessione, del presente capitolato speciale d'appalto e tutte le altre clausole di carattere generale che regolano gli appalti e le concessioni di servizi.

Per quanto non contemplato nel presente capitolato si fa espressamente rinvio alle vigenti disposizioni di legge e regolamenti, anche comunali, di concessioni di servizi oltreché alla normativa in materia contrattuale del codice civile in quanto applicabili.

Ai sensi degli artt. 5 e 7 della Legge n. 241/1990 s.m.i., il Responsabile del presente procedimento è il Responsabile del Servizio Coordinamento Eventi, Dott. Guido Tiziano Ganzerli.

23. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Si informa che i dati forniti dal Concessionario verranno trattati dall'Ente concedente per le finalità connesse alla procedura di gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Reg. UE 2016/679.